Allegato alla Determinazione n. 01 del 20.01.2020

C O M U N E DI B A R R A L I

C.A.P. 09040 **PROVINCIA SUD SARDEGNA** Via Cagliari n° 9

Tel. 070/9802631 -- FAX 9802535

Pec : protocollo.barrali@pec.comunas.it

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE

FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU"

Legge regionale 2 agosto 2016 n. 18 - Delibera di G.R. n. 48/22 del 29.11.2019

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale

Presentazione domande dal 22.01.2020 al 24.02.2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATE:

La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019 di approvazione delle Linee Guida per il biennio 2019-2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016;

La circolare regionale n. 14/134 del 5.12.2019 di pubblicazione degli avvisi finalizzati all'individuazione dei destinatari;

La propria Determinazione n° 01 del 20.01.2020 con la quale viene data attuazione al Programma Regionale "Agiudu Torrau" Reddito di inclusione sociale per il biennio 2019-2020" e si approvano le modalità e i criteri per la selezione degli aventi diritto il beneficio;

RENDE NOTO

che i soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per ottenere i benefici previsti dal **"Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"**, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

1. Oggetto

Il presente bando ha come oggetto la realizzazione della misura del Reddito di inclusione sociale (REIS) - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau", secondo gli indirizzi definitivi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019.

La finalità del REIS è dettata dall'art. 1 della legge regionale secondo cui "ogni nucleo familiare, uni personale o pluri personale, nel territorio isolano superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto alla felicità della vita".

A tal fine si rende necessario accompagnare le famiglie in un percorso d'inclusione sociale in cui i destinatari svolgano un ruolo attivo e partecipato: la legge regionale, infatti prevede la loro presa in carico e l'attuazione di un progetto d'inclusione attiva che tenga conto delle condizioni di vita delle persone in stato di povertà, prospettando soluzione ai loro problemi.

Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà finalizzata a promuovere l'autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate e prevede l'erogazione di un sussidio monetario vincolato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva da parte dei componenti il nucleo, denominato "patto sociale".

2. I principi generali e i requisiti di accesso

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art.6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà.
Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. N° 18/2016 e s.m.i, ossia nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi. Per l'accesso alla misura è necessario:

- essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno,
- almeno un componente del nucleo familiare deve risiedere da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna;
- essere residente nel Comune di Barrali al momento della presentazione della domanda.

Per accedere al REIS, il nucleo familiare deve essere in possesso, altresì, dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 9.360;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
- Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusigli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

2.1 Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. Il **Reddito di Cittadinanza e il REIS sono incompatibili**: **pertanto, il soggetto che percepisce il Reddito di Cittadinanza non può accedere al REIS.**

2. l'istanza per il REIS **è inammissibile** se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

a. l’istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Reddito di Cittadinanza, non abbia presentato domanda;

b. l’istante è stato ammesso al Reddito di Cittadinanza.

2.2 Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Nell'ammissione al beneficio sarà rispettato l'ordine di priorità stabilito esclusivamente dalla Regione Sardegna con la D.G.R. N°48/22 del 29.11.2019.
Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2019 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1 - nuclei familiari ISEE euro 0 - 3000

Numero componenti	Importo annuale
1	Euro 3.300
2	Euro 4.200
3	Euro 5.100
4 e superiori a 4	Euro 5.460

Priorità 2 - nuclei familiari ISEE euro 3001 a 6000

Numero componenti	Importo annuale
1	Euro 2.700
2	Euro 3.600
3	Euro 4.500
4 e superiori a 4	Euro 4.860

Priorità 3 - nuclei familiari ISEE euro 6001 e inferiore a 9360

Numero componenti	Importo annuale
1	Euro 1.200
2	Euro 2.100
3	Euro 3.000
4 e superiori a 4	Euro 3.900

2.3 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All’interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;

2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);

3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;

4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

5. famiglie comunque composte, incluse quelle uni personali.

3. Durata contributo economico REIS

Il REIS prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile, i cui importi sono calcolati in relazione alle priorità di appartenenza e variano a seconda dei componenti il nucleo familiare, **con durata stabilita in 12 mesi**.
Lo stesso beneficiario può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.

4. I Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".
Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.
A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

Il progetti d'inclusione attiva possono essere predisposti dai servizi sociali del comune o dall'Equipe multidisciplinare, istituita a livello di Plus, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti privati ed enti no profit, nel rispetto delle modalità e normative vigenti in materia.
Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni, sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni.
Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute.
La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi. Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., quali, a titolo esemplificativo:

a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;

b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;

c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;

d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;

e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;

f) sostegno a percorsi culturali e sociali;

g) percorsi di educazione al bilancio familiare;

h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;

i) percorsi di educazione al consumo locale;

j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.

5. Limitate ed eccezionali casistiche di progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione

Sono individuati i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;

- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997

6. Erogazione del sussidio economico

Il beneficio economico deve essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.
I sussidi economici **non possono** essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo e **non possono** essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva.
Il rispetto degli impegni assunti dal nucleo familiare nel patto di inclusione è la condizione necessaria per poter accedere a nuova domanda REIS negli anni successivi.
Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

7. Presentazione delle Domande

Al fine di consentire a tutti i partecipanti la presentazione della documentazione necessaria per la richiesta della certificazione ISEE 2020, da allegare alla domanda per il REIS, le domande potranno essere presentate a far data dal **22 gennaio 2020 con scadenza improrogabile al 24 febbraio 2020.**
Alla domanda di adesione al programma, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione obbligatoria:

1. Certificazione ISEE 2020 (Redditi 2018);

2. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

3. Eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda.

8. Redazione e pubblicazione degli elenchi dei beneficiari

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'ufficio socio-assistenziale provvede all'esame delle istanze e alla formulazione della graduatoria provvisoria. La graduatoria degli aventi diritto sarà predisposta dall'Ufficio Socio-Assistenziale secondo i criteri e le disposizioni delle Linee guida approvate con deliberazione di G.R. n. 48/22 del 29.11.2019.
Gli interessati potranno inoltrare eventuali osservazioni o richieste di riesame avverso le graduatorie entro i termini previsti, che decorrono dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio.
Gli elenchi definitivi saranno pubblicati all'atto della conclusione del procedimento e gli esiti saranno comunicati alla Regione specificando l'ammontare delle risorse necessarie
per soddisfare i beneficiari in possesso dei requisiti d'accesso secondo le priorità stabilite dalle linee guida.

9. Controlli e Sanzioni

E' responsabilità del cittadino informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento della propria situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al punto 2.
Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute, lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.
L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Sarà compito del Comune verificare che l'assegnazione del contributo sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la gestione dell'intervento, ove necessario, alla figura dell'amministrazione di sostegno, al fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione per le finalità dell'intervento.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R.445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

10. Dati Personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016:
I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione;
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;
L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi;

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche;

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016

11. Pubblicità del Bando

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio.
Il bando e la relativa modulistica sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Barrali: www.comune.barrali.ca.it.

Il Bando è aperto dal 22.01.2020 al 24.02.2020, termine improrogabile.

Le domande di partecipazione al presente avviso, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Sociale Comunale, dovranno essere consegnate direttamente o spedite con Racc. A/R all'Ufficio Protocollo del Comune di Barrali oppure trasmesse al seguente indirizzo di PEC del Comune di Barrali: protocollo.barrali@pec.comunas.it entro e non oltre il giorno 24.02.2020.

La modulistica è disponibile presso l'ufficio Protocollo e sul sito internet del Comune di Barrali (www.comune.barrali.ca.it).

AVVERTENZA: la graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata sostituendo i dati anagrafici con il numero di protocollo assegnato, si invita pertanto il richiedente a custodire accuratamente tale numero per poter effettuare il controllo della propria posizione in graduatoria.

12. Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, delle deliberazioni regionali che istituiscono il presente programma, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti. Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'adozione del presente atto o all'avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative del presente bando.

Si precisa che il Comune non procederà alla valutazione della domanda in assenza della documentazione obbligatoria prevista nel presente bando.

Barrali

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Pietrina F. Canu